

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:*

I

La legge del 24 marzo 1995² sulle borse è modificata come segue:

Art. 2 lett. f

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- f. non assoggettati: le persone e le imprese che non rientrano nell'articolo 3 della legge del 22 giugno 2007³ sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 20 cpv. 4^{bis}

^{4bis} La FINMA può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di una persona che ha acquistato o alienato una partecipazione violando l'obbligo di dichiarazione. Può disporre, per la stessa durata, un divieto di acquisto supplementare per tale persona o per le persone che agiscono di comune intesa con la medesima.

Art. 32 cpv. 7

⁷ La commissione può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all'obbligo di presentare un'offerta. Può disporre, per la stessa durata, un divieto di acquisto supplementare per tale persona o per le persone che agiscono di comune intesa con la medesima.

¹ FF ...
² RS 954.1
³ RS 956.1

*Titolo prima dell'articolo 33e (nuovo)***Sezione 5a: Forme di comportamento di mercato vietate****Art. 33e (nuovo)** Sfruttamento di informazioni insider

La conoscenza di un'informazione confidenziale dell'emittente che, se divulgata, è atta a esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari quotati in Svizzera o degli strumenti finanziari che ne sono derivati (informazione insider), non può essere sfruttata per ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.

Art. 33f (nuovo) Manipolazione dei corsi

Agisce in maniera illecita chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera per procacciare a se stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:

- a. diffonde in malafede informazioni che inducono in errore; oppure
- b. effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

Variante A**Art. 33g (nuovo)** Altri comportamenti di mercato vietati

¹ Agisce in maniera illecita chiunque effettua transazioni nell'intento di ingannare i partecipanti al mercato.

² La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per precisare la delimitazione fra le transazioni lecite e quelle illecite.

Variante B**Art. 33g (nuovo)** Altri comportamenti di mercato vietati

Agisce in maniera illecita chiunque:

- a. acquista e vende valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona nell'intento di simulare volumi di scambio;
- b. possiede un determinato valore mobiliare o i pertinenti strumenti finanziari derivati, oppure dispone di corrispondenti short position e, nell'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale, raccomanda al pubblico l'acquisto o la vendita di tali valori mobiliari senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nell'immediato contesto di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o i pertinenti strumenti finanziari derivati oppure di disporre di corrispondenti short position (scalping);
- c. amministra depositi di valori mobiliari e sfrutta i mandati confidenziali del cliente per effettuare operazioni per proprio conto nell'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale (front running e parallel running).

*Titolo prima dell'articolo 33h (nuovo)***Sezione 5b: Procedura nei confronti delle persone non assoggettate***Art. 33h (nuovo)* Competenza e procedura

¹ Se le persone non assoggettate violano gli articoli 20, 33e, 33f o 33g, la FINMA può avviare un procedimento nei confronti di tali persone.

² Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g la FINMA ne avvisa le parti.

³ La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 33i (nuovo) Obbligo di informare

Le persone non assoggettate nei cui confronti è stato avviato un procedimento, i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che vi detengono partecipazioni determinanti devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione di detto procedimento.

Art. 33j (nuovo) Decisione di accertamento

La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che le persone non assoggettate hanno violato una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.

Art. 33k (nuovo) Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

¹ In caso di grave violazione di una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g, ad avvenuto giudizio la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

² La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 33l (nuovo) Confisca

¹ La FINMA può confiscare l'utile che una persona non assoggettata ha realizzato violando una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.

² Questa norma si applica per analogia se tramite una siffatta violazione è stata evitata una perdita.

³ Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

⁴ Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

⁵ La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale⁵ ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

⁶ I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 33m (nuovo) Tutela giurisdizionale

¹ Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

² La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Art. 41 cpv. 1–3

¹ È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);
- b. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).

² Abrogato

³ Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi.

Art. 44a (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne dipende oppure in qualità di persona che, secondo le disposizioni applicabili in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni insider (art. 33e):

- a. sfrutta tali informazioni per ottenere un vantaggio patrimoniale mediante l'acquisto o la vendita di valori mobiliari quotati in Svizzera o mediante l'utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati;
- b. comunica illecitamente tali informazioni ad altri; oppure
- c. effettua ad altri, in base a tali informazioni, una raccomandazione di acquisto o di vendita di valori mobiliari o di utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.

² È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ai sensi del capoverso 1 ottiene un vantaggio patrimoniale ingente.

³ È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando, per l'acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l'utilizzazione degli strumenti finanziari che

⁵ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

ne sono derivati, un'informazione insider che gli è stata comunicata da una persona menzionata al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone menzionate nei capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione insider per l'acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l'utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.

⁵ Non è considerata insider l'informazione comunicata alla persona che effettua una transazione per conto di un'altra persona.

Art. 44b (nuovo) Manipolazione dei corsi

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una manipolazione dei corsi (art. 33f).

² È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale ingente mediante la manipolazione dei corsi.

Art. 44c (nuovo) Competenza

¹ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 41, 44a e 44b competono alla giurisdizione federale.

² Nei casi semplici il Ministero pubblico della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il perseguimento e il giudizio di una causa di diritto penale.

Art. 51

Abrogato

II

Il Codice penale⁶ è modificato come segue:

Art. 161 e 161^{bis}

Abrogati

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

